

(N. 2314)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per i provvedimenti relativi agli alluvionati
nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 2615)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 APRILE 1952

Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dell'articolo 2 della stessa legge è aumentata di altri 5 miliardi di lire.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della ridetta legge, è aumentata di altri 3 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.